

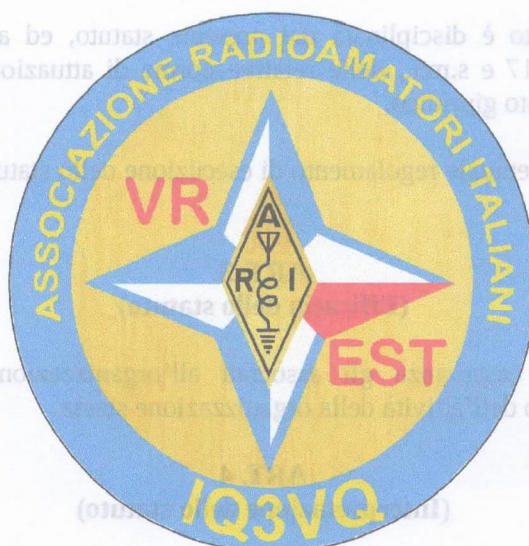


ART. 1
(Denominazione e sede)

STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Associazione Radioamatori Italiani Sezione VeronaEst

ART. 2
(Statuto)



ART. 3
(Finalità e Attività)

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 "Associazione Radioamatori Italiani Sezione Veronaest ODV"

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'organizzazione denominata: «Associazione Radioamatori Italiani Sezione VeronaEst», in breve «ARI VeronaEst», di seguito "organizzazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Organizzazione integrerà la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'organizzazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'acronimo ODV sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'organizzazione ha sede legale presso la ex scuola media loc. Ferrazze Via Ferrazze, 17, S. Martino Buon Albergo – 37036 (VR) ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
- assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione, nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
- dare assistenza a tutti coloro che necessitano di instaurare comunicazioni radiantistiche tra più punti del territorio;

- dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
- costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
- tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti simili ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
- mantenere relazioni e raccordarsi nelle attività con l'A.R.I., Associazione Radioamatori Italiani, Ente Morale (DPR 368 - 1950), di seguito in breve "ARI Nazionale", e con il Comitato Regionale Veneto A.R.I., di seguito "ARI Regionale";
- mantenere relazioni con analoghe associazioni nazionali ed estere;
- mantenere relazioni e raccordarsi nelle attività con l'ARI Regionale e l'ARI Nazionale;
- attivarsi per fornire informazioni tecniche e per organizzare eventi di formazione tecnica ai propri Soci.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- Lettera "D"; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera "H"; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera "I"; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera "V"; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- Lettera "Y"; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche radiantistiche;
- promuovere corsi di formazioni per aspiranti radioamatori;
- promuovere attività di formazione attinenti allo scopo associativo e rivolti in particolare agli studenti, giovani, tecnici, volontari e cittadini;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- svolgere attività di servizio civile (ad esempio radioassistenza di emergenza) per la quale l'organizzazione è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile con codice albo PCVOL-05-C-2324-VR-11;
- svolgere attività di radioassistenza per attività sportive, culturali ed in genere sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera sul territorio nazionale.



ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto all'Organo di amministrazione. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La domanda potrà essere successivamente inoltrata all'Associazione Radioamatori Italiani, che ne conferma l'iscrizione a livello nazionale.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

I Soci sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno, sarà stata fissata dall'Organo di amministrazione tenendo conto delle indicazioni di ARI Nazionale e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono previsti, quali soci: Soci Effettivi, Juniores, Onorari e Simpatizzanti.

I Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile moralità che abbiano raggiunto la maggiore età, che godano dei diritti civili e che abbiano conseguito la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare. Una parte della quota annuale verrà versata dall'organo di amministratore ad ARI Nazionale in accordo con quanto prescritto da ARI Nazionale per garantire l'iscrizione a quest'ultima.

I Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età. Il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota.

I Soci Simpatizzanti sono le persone fisiche, pure di ineccepibile moralità che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi, non abbiano tuttavia conseguito la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore.



ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri fermo restando quanto previsto al precedente art. 6.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'organizzazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- consultare i libri sociali in accordo con quanto previsto al successivo art. 19;
- qualora ne ricorrano i presupposti secondo il precedente art. 6, a prendere parte alle votazioni per referendum indetto da ARI Nazionale;
- qualora ne ricorrano i presupposti secondo il precedente art. 6, a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I. Nazionale;
- qualora ne ricorrano i presupposti secondo il precedente art. 6, a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I. Nazionale e dell'organizzazione nonché dei Centri di Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;
- qualora ne ricorrano i presupposti secondo il precedente art. 6, ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite dall'A.R.I. o dall'organizzazione;
- a consultare lo schedario bibliografico;
- qualora ne ricorrano i presupposti secondo il precedente art. 6, ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Ciascun associato ha il dovere di:

1. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
2. compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, di fare quanto nelle proprie possibilità per il conseguimento dello scopo dell'organizzazione;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, la scadenza e le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.



ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'organizzazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'organizzazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'organizzazione.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'organizzazione stessa. In particolare, l'Organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di amministrazione.

La delibera dell'Organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

La perdita di qualifica di associato deve essere comunicata tempestivamente ad ARI Nazionale dall'Organo di amministrazione.

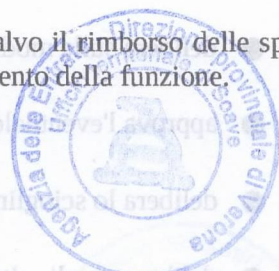
Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione nel Libro dei Soci.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (nomina al verificarsi delle condizioni di Legge)
- Organo di revisione (nomina al verificarsi delle condizioni di Legge)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social network spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità online, teleconferenza, con l'utilizzo di sistemi telematici. Nella convocazione dovrà essere indicato il luogo della convocazione in relazione all'articolo 2366 del Codice Civile.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera o ratifica l'esclusione degli associati,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 50%+1 degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione, anche denominato Consiglio Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:



- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione nel suo interno, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

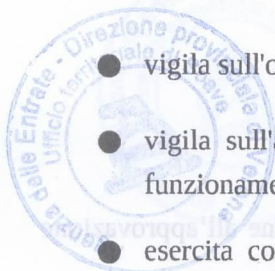
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. A puro titolo di esempio non limitativo, essi comprendono apparecchiature radioelettriche, strumentazioni varie, arredi, cancelleria. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

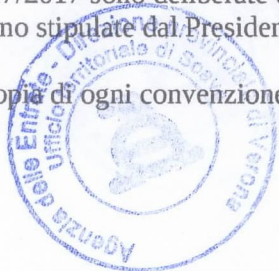
ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani
Sezione VeronaEst

ing. Ferdinando Tiveron

ing. Ferdinando Tiveron

REG. _____ REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
T.R.S. _____ DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
CAT. _____ UFFICIO TERRITORIALE DI SOAVE
T.S. _____ AL N° 217 ATTI SERIE 3
ESATTE _____ ESENTE EX ART. 82
(LETTERE) EURO D LGS 117/2017
IL DIRETTORE _____

IL FUNZIONARIO (*)

Marta Mantovani

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

10 MAG. 2024

